

33662-20



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la sigla e
gli estremi della sentenza,
art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 52
del 2013, è vietato, salvo
autorizzazione del giudice
della Cassazione, il
riutilizzo del provvedimento
in altro procedimento:
 di ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 747/2020
Pierluigi Di Stefano		UP - 13/10/2020
Emilia Anna Giordano		R.G.N. 1614/2020
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SR nato a X il X 1958

avverso la sentenza del 13/09/2019 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato RS per i reati di cui all'art. 570, commi 1 e 2 n. 2, cod. pen., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti delle figlie minori A e C e per avere omesso il versamento dell'assegno mensile di mantenimento, oltre all'annuale contributo per le vacanze estive e al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, così

facendo loro mancare i mezzi di sussistenza (dal luglio 2008, in permanenza). La Corte, ritenuto che la responsabilità nei confronti della figlia A si fosse interrotta al compimento della maggiore età, ossia al 01/06/2012, ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 800,00 di multa. Attesa inoltre l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile di AA, in proprio e quale tutrice della figlia C, nonché la remissione delle querele presentate dalla figlia A e dalla stessa A - con relativa accettazione -, ha revocato le statuizioni civili.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del reato contestato e valorizzava la coerenza e la completezza della deposizione della persona offesa, AA, riscontrata dalla documentazione in atti, secondo la quale l'imputato si era completamente disinteressato delle sorti delle due figlie, così sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale. Sotto diverso profilo egli si era reso sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento imposti per effetto della separazione coniugale, omettendo le contribuzioni dovute o corrispondendole in modo parziale e irregolare. S, il quale percepiva redditi costanti seppure modesti, non versando così in condizioni d'indisponibilità di risorse sufficienti, aveva quindi fatto mancare alle figlie i necessari mezzi di sussistenza.

2. Il difensore di S ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurando:

2.1. mancata ammissione di una prova decisiva, perché la Corte ha ritenuto superflua la testimonianza di MP, amica di vecchia data dell'imputato, la cui escussione era stata revocata nel dibattimento di primo grado e non ammessa ex art. 603 cod. proc. pen., e non ha fornito adeguata risposta alla censura relativa alla mancata ammissione della teste R, dal 2011 compagna dello stesso, sebbene le testimonianze fossero rilevanti per fornire informazioni circa le condizioni economiche di S e i rapporti con le figlie;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 570 cod. pen., non essendo detto reato ravvisabile in relazione a condotte di sottrazione all'obbligo di assistenza e mantenimento nei confronti di figli maggiorenni. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i reati con riferimento al segmento di condotta commesso successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia A (01/06/2012), nulla disponendo con riguardo all'altra figlia C, pure divenuta maggiorenne in data X '2016, non

potendosi estendere lo stato di bisogno anche al disabile, senza una adeguata dimostrazione delle circostanze concrete;

2.3. la violazione di legge perché la Corte non ha tenuto conto che il reato era improcedibile dal 01/06/2012 per quanto riguarda la figlia A e dal X /2016 per quanto riguarda la figlia C , divenute maggiorenni nelle date indicate, non essendo la fattispecie procedibile di ufficio per i fatti commessi in danno di soggetti maggiorenni ed essendo peraltro intervenuta la remissione di querela da parte delle persone offese. Ciò dovrebbe comportare quantomeno una rimodulazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio;

2.4. il vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico. La Corte ha confuso le valutazioni relativamente agli obblighi di assistenza morale ed economica. Quanto al primo, i giudici di appello si sono limitati e ritenere non dimostrate le giustificazioni fornite dall'imputato, viceversa verosimili e credibili, circa la mancata collaborazione della madre delle ragazze. Inoltre non ha valutato la circostanza relativa al buon rapporto esistente con la figlia maggiore A , essendosi palesate difficoltà unicamente con la figlia C . Il ricorrente era in condizioni di incapacità economica tali da impedirgli di corrispondere il mantenimento per le due figlie;

2.5. il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale rimodulato la pena, senza motivare sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste in sede di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Sono infondati i motivi relativi alla limitazione della lista testimoniale. L'assunto della mancata ammissione di una prova decisiva implica la previa verifica della decisività, ravvisabile allorché la prova, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero allorché la prova, in quanto non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323). Del resto, una volta illustrate le ragioni della revoca di una testimonianza (teste p) e della superfluità della prova (sia per il teste revocato sia per quello di cui non è stata disposta l'ammissione), la censura di mancata ammissione si risolve nella verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331). Sta di fatto che il ricorrente non ha concretamente

prospettato che le audizioni avrebbero avuto una rilevante influenza sulla decisione. Quanto alla P. la quale avrebbe dovuto riferire sul rapporto fra l'imputato e le figlie, la Corte ha argomentato congruamente sulla ritenuta irrilevanza, dal momento che le caratteristiche e la frequenza emergevano compiutamente dall'esame dell'imputato e degli altri testi escussi. Anche con riferimento alla testimonianza della convivente dello stesso, R., la Corte ne ha ritenuto l'irrilevanza, dal momento che l'istruttoria svolta, con acquisizione di documentazione della difesa e audizioni di testi proposti da entrambe le parti, doveva ritenersi esaustiva. A fronte di tali motivate considerazioni, la Difesa rappresenta invero genericamente e perciò inammissibilmente che i testimoni non ammessi avrebbero condotto il giudicante ad una diversa valutazione circa "l'asserito disinteressamento del padre nei confronti delle figlie".

3. Con riguardo all'inadempienza dell'obbligo di assistenza morale e materiale, occorre distinguere la posizione dell'imputato nei confronti delle due figlie, le cui condizioni sono diverse. Secondo consolidato orientamento di legittimità, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, comma 1, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma 2 della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio (non inabile al lavoro) e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età (Sez. 6, n. 22831 del 29/03/2018, A., Rv. 273386; Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, M., Rv. 257416). Quando il figlio raggiunge la maggiore età, non di improcedibilità dell'azione deve parlarsi, ma di insussistenza del reato. Correttamente dunque la Corte territoriale, in applicazione di detto principio, ha affermato l'insussistenza del fatto-reato quanto alla violazione degli obblighi nei confronti della figlia A. in relazione alle condotte successive alla data del 01/06/2012, allorquando ella compiva il diciottesimo anno.

Con riguardo alla condotta contestata dal luglio 2008 al 01/06/2012, assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il rilievo della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata, invero, il 01/12/2019 in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

Non sono riscontrabili, nelle sentenze di merito, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, essendo anzi contenute in esse - come si vedrà (*infra* 5) - valutazioni di segno opposto.

4. Il motivo di ricorso attinente all'insussistenza del reato ovvero alla improcedibilità dello stesso nei confronti della figlia C è viceversa infondato. Vero è che la stessa ha compiuto la maggiore età il X '2016 e tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, emergono in atti elementi specifici dai quali si desume inequivocabilmente che la stessa non è abile al lavoro, condizione alternativa a quella della minore età, secondo il disposto dell'art. 570 comma 2, cod. proc. pen. "Inabile al lavoro" è la persona che abbia una "totale e permanente inabilità lavorativa", ex artt. 2 e 12, legge 30/03/1971, n. 118 (Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013, L., Rv. 256258). Si legge in tal senso nella sentenza impugnata che la giovane è, fin dalla nascita, portatrice di una patologia che ne ha limitato gravemente lo sviluppo psichico, tanto da renderla bisognosa di cure, ricoveri e assistenza continua. La stessa difesa nell'atto di appello aveva segnalato che le difficoltà ad incontrarla da parte del padre erano dovute al fatto che la bambina necessitava del continuo accompagnamento di un adulto che la accudisse. Lo stesso imputato, in sede di esame, ha dichiarato di informarsi delle sue condizioni telefonando alla madre, a riprova della limitatissima autonomia della giovane. Al raggiungimento della maggiore età la madre è stata nominata tutrice. E' dunque evidente che con riferimento a C il compimento della maggiore età non segna alcun discrimine e la condotta deve quindi considerarsi permanente a partire dal luglio 2008. La procedibilità d'ufficio con riferimento alla specifica ipotesi delittuosa di cui al comma 2 n. 2 dell'art. 570 - a differenza di quella di cui al comma 1 - rende ininfluenza la intervenuta remissione di querela ad opera della madre.

5. Destituito di fondamento appare il motivo di ricorso col quale si deduce la carenza dell'elemento soggettivo. Si sollecita in questa fase un'inammissibile valutazione di merito, mentre sul punto la sentenza, facendo specifico richiamo agli elementi di prova raccolti, ha argomentato in ordine alla rappresentazione psicologica in capo all'imputato della necessità di assistenza genitoriale nei confronti delle figlie (obbligo morale) e del loro stato di bisogno (obbligo economico). La Corte ha rappresentato che la teste SA , convivente dell'imputato dal 2002 al 2011, aveva riferito che l'imputato non aveva visto entrambe le figlie dal 2010 al 2011 perché la casa ove abitava era troppo piccola. Nonostante C versasse in condizioni di salute critiche e necessitasse di cure costanti, il padre non aveva prestato assistenza neppure in occasione dei numerosi ricoveri. Quanto all'obbligo economico, la sentenza argomenta sulla mancata allegazione di elementi di fatto idonei a permettere di verificare una situazione di impossibilità ad adempiere dell'obbligato. Si osserva che incombe all'obbligato l'onere di specifica allegazione di circostanze idonee a

giustificare l'inadempimento, che deve correlarsi ad una condizione rapportabile alla forza maggiore, non risultando idoneo ad esentare dall'obbligo alimentare neppure il documentato stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), ove non sia possibile collegare a tale condizione, per la limitata estensione temporale della stessa, o per la presenza di redditi di altra provenienza, un concreto stato di impossidenza che giustifichi l'inadempimento. Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, l'incapacità economica, intesa come impossibilità dell'obbligato di fare fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere "assoluta", nel senso di estendersi a tutto il periodo dell'inadempimento e deve altresì concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti ed essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore, o, comunque essere oggetto di una precisa e circostanziata allegazione: rigore, per quanto esposto, non ravvisabile in concreto, ove piuttosto è ravvisabile una autoreferenziale capacità dimostrativa che correttamente non è stata valutata rilevante a tal fine.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Verifica che la Corte territoriale ha compiuto analizzando le dichiarazioni e il comportamento processuale della teste, in assenza di elementi significativamente idonei a smentire l'assunto della persona offesa circa l'inadempimento da parte dell'imputato dell'obbligo contributivo a suo carico. Sicché, le doglianze del ricorrente riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori risultano generiche e manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura delle informazioni probatorie e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.

6. Il motivo attinente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbito, dal momento che, alla luce della intervenuta prescrizione di un segmento della condotta tenuta nei confronti della figlia A , la rideterminazione della pena quanto alla condotta contestata con riferimento alla figlia C dovrà essere demandata ad altra sezione della Corte di appello, trattandosi di un'operazione implicante una valutazione di merito.

7. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, quanto alla condotta criminosa in danno della figlia A , per la quale deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento al periodo luglio

2008-01/05/2012. Va quindi disposto il rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla condotta di reato in danno della figlia C - in ordine alla quale va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen. -, rigettandosi nel resto il ricorso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di AS perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la medesima sentenza con riferimento alla posizione di CS per la rideterminazione della pena e rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato commesso nei confronti di CS

Così deciso il 13/10/2020

Il consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

